

La sanzione. Un rendimento presunto del 2% per cinque anni porta a un prelievo del 5%

Circolare Entrate. In settimana le ultime istruzioni prima del debutto il 15 settembre

Tre vie di ritorno con lo scudo-ter

Regolarizzazione dai paesi europei e due modalità di rimpatrio (materiale e giuridico)

LE POSSIBILITÀ

A confronto i requisiti e le caratteristiche per decidere l'opzione più conveniente per le attività da sanare

INTERMEDIARI

Ammissa la liquidazione anche in modo forfetario il reddito prodotto fra il 1° gennaio 2009 e la data del rientro

Marco Piazza

Regolarizzazione e rimpatrio (in duplice forma) sono le possibilità di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute irregolarmente all'estero. Il Dl 78/2009 (all'articolo 13 bis, comma 5) stabilisce che devono essere utilizzate le modalità previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 19 commi 2 e 2-bis, e 20 comma 3 del Dl 350/2001 nonché del Dl 12 del 2002.

La regolarizzazione è disciplinata dagli articoli 15 e 16 del Dl 350. Tuttavia, per effetto dell'articolo 13 bis, comma 1, lettera b) del Dl 78, è ammessa solo per le attività detenute:

- negli stati della Comunità europea;
- e negli stati aderenti allo spazio economico europeo (See) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Attualmente, l'unico Paese See inserito nella white list di cui al Dm 4 settembre 1996 è la Norvegia, non essendovi ancora inclusa l'Islanda nonostante sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni dal 14 ottobre 2008.

Il rimpatrio è possibile per le attività finanziarie e i beni patrimoniali provenienti da qualunque Paese. Rispetto alla regolarizzazione il rimpatrio presenta diversi vantaggi:

- 1) dà accesso alla possibilità di far liquidare agli intermediari (anche in modo forfetario) il

reddito prodotto fra il 1° gennaio 2009 e la data del rimpatrio (articolo 14, comma 8 del Dl 350 del 2001 e articolo 1, comma 2 bis del Dl 12 del 2002);

2) consente, nella maggior parte dei casi, di evitare la compilazione del modello RW e l'autoliquidazione delle imposte sui redditi prodotti dalle attività finanziarie dopo il rimpatrio;

3) dà accesso al regime di segretezza di cui all'articolo 14, comma 2 del Dl 350 del 2008;

4) non richiede, per le attività finanziarie e il denaro, l'allegazione alla dichiarazione riservata di una certificazione degli intermediari esteri che attesta la corrispondenza tra le attività e gli importi indicati in dichiarazione.

Esistono due tipi di rimpatrio: il rimpatrio materiale e il rimpatrio giuridico. Il rimpatrio materiale comporta il trasferimento delle attività in Italia. Pertanto:

- le attività finanziarie devono essere depositate presso un intermediario finanziario italiano con il quale, di norma, viene attivato un rapporto di amministrazione e custodia o eventualmente di gestione patrimoniale; a tal fine sarà necessario, alternativamente, dare all'intermediario estero l'ordine di trasferire le attività all'intermediario italiano o effettuare il cosiddetto "trasporto al seguito" (attraverso la frontiera) delle attività stesse, se cartolarizzate.

Quando il trasporto al seguito ha per oggetto banconote e monete metalliche aventi corso legale o strumenti negoziabili al portatore di importo nominale superiore a 10mila euro, vi è l'obbligo di presentare una dichiarazione all'agenzia delle Dogane utilizzando il modulo allegato al Dlgs 195 del 2008;


- le attività patrimoniali devono essere, si ritiene, materialmente importate in Italia, il che comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione dogana-

nale prescritta dagli articoli 67 e 68 del Dpr 633/72.

In occasione delle precedenti versioni dello scudo fiscale, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che è possibile anche effettuare il rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero senza che avvenga il loro materiale trasferimento in Italia: è il cosiddetto «rimpatrio giuridico» (circolare 9/2002, risposta 1.8; Assofiduciaria del 7 dicembre 2002, COM/100/2001).


Questa opzione è certamente possibile anche nell'attuale versione dello scudo fiscale, in quanto - se così non fosse - sarebbero violati i principi comunitari di libera circolazione dei capitali e dei servizi, che tutelano la libertà di investire all'estero e di avvalersi di intermediari non residenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




Il bottino passato e le regole di oggi

REGOLARIZZAZIONI



RIMPATRI



L'ESEMPIO

Ipotesi di rimpatrio per redditi all'estero da gennaio 2009 con tasso medio ponderato

Periodo		Tasso di riferimento in vigore nel periodo	Numero di giorni	Calcoli
Inizio	Fine			
1° gennaio 2009	20 gennaio 2009	2,50%	20	50,00
21 gennaio 2009	10 marzo 2009	2,00%	49	98,00
11 marzo 2009	7 aprile 2009	1,50%	28	42,00
8 aprile 2009	12 maggio 2009	1,25%	35	43,75
13 maggio 2009	15 settembre 2009	1,00%	126	126,00
TOTALI			258	359,75
Tasso di riferimento medio al 15 settembre 2009				1,3944%

LA DUPLICE MODALITÀ DI CALCOLO

Attività esistenti all'estero al 31 dicembre 2008

Costo documento	1.000.000	Redditi effettivamente percepiti dal 1° gennaio 2009 al rimpatrio	50.000
Valore corrente	100.000		

Utilizzo del costo documento delle attività rimpatriate

Importo scudato	1.000.000
Imposta straordinaria	50.000
Reddito presunto	13.944
Tassazione forfettaria del reddito presunto	3.765
Totale rimpatrio	Valore fiscale*: 1.050.000
	Valore effettivo: 150.000
Totale imposte	53.765

Utilizzo del valore corrente

Importo scudato	100.000
Imposta straordinaria	5.000
Reddito presunto	1.394
Tassazione forfettaria del reddito presunto	376
Totale rimpatrio	Valore fiscale*: 150.000
	Valore effettivo: 150.000
Totale imposte	5.376

(*) Valore riconosciuto come «costo» per il calcolo delle plusvalenze, minusvalenze e dei redditi di capitale e valore «segretato»